

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE

(Ordinanza sul libero scambio)

dell'8 marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulle misure economiche esterne;

visti gli articoli 4, 5 e 10 della legge del 9 ottobre 1986² sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica alle merci che fruiscono del trattamento preferenziale per l'importazione in Svizzera ai sensi dei seguenti scambi di lettere, accordi e protocolli addizionali (merci con trattamento preferenziale):

- a. Convenzione del 4 gennaio 1960³ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio(AELS);
- b. Accordo del 22 luglio 1972⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea;
- c. Accordo del 22 luglio 1972⁵ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
- d. Protocolli addizionali agli accordi del 22 luglio 1972⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nonché gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
- e. Scambio di lettere del 14 luglio 1986⁷ tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli (con allegato);

RS 632.421.0

¹ RS 946.201

² RS 632.10

³ RS 0.632.31

⁴ RS 0.632.401

⁵ RS 0.632.402

⁶ RS 0.632.401.81 segg.

⁷ RS 0.632.401.813

- f. Scambio di lettere del 30 giugno 1996⁸ tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee relativo alle consultazioni, svoltesi nel quadro dell'OMC tra la Svizzera e la Comunità europea;
- g. Accordo del 21 giugno 1999⁹ tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- h. Accordo del 17 marzo 2000¹⁰ sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea dall'altro relativo al Protocollo n. 2 sull'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea;
- i. Accordo del 21 giugno 2001¹¹ sulla modifica della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Sezione 2: Importazione

Art. 2 Dazi d'importazione

¹ Per le merci provenienti dalle Comunità europee, che fruiscono del trattamento preferenziale ai sensi dei rispettivi accordi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, si applicano le aliquote di dazio fissate nella colonna «Aliquota di dazio CE» dell'allegato 1 alla presente ordinanza.

² Per le merci provenienti dagli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, che fruiscono del trattamento preferenziale ai sensi dei rispettivi accordi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, si applicano le aliquote di dazio fissate nella colonna «Aliquota di dazio AELS» dell'allegato 1 alla presente ordinanza.

Art. 3 Contingenti doganali

Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) e le autorità competenti dell'attribuzione delle quote di contingente doganale sono indicate all'allegato 2.

Art. 4 Attribuzione delle quote di contingente doganale

¹ Per l'attribuzione delle quote dei contingenti doganali 101, 102, 106-112 e 115-116 si applicano le disposizioni degli articoli 12-14 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹² sulle importazioni agricole (OIAgr).

² Le quote dei contingenti doganali 101 e 102 sono vendute all'asta secondo le disposizioni degli articoli 11-20 OIAgr e dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sul bestiame da macello.

8 FF 1997 II 592
9 FF 1999 5582
10 FF 2000 4332
11 FF 2001 4435
12 RS 916.01
13 RS 916.341

³ Le quote del contingente doganale 201 sono attribuite secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni nell'ambito dello sdoganamento elettronico.

⁴ Le quote del contingente doganale 103 sono attribuite secondo l'ordine d'entrata delle domande.

⁵ Le quote dei contingenti doganali 104-105 sono attribuite secondo le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁴ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura.

⁶ Le quote dei contingenti doganali 106-112 sono attribuite secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni nell'ambito dello sdoganamento elettronico.

⁷ Le quote dei contingenti doganali 113-114 sono attribuite secondo l'ordine di entrata delle domande.

⁸ Le quote dei contingenti doganali 115-116 sono attribuite secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni nell'ambito dello sdoganamento elettronico.

⁹ Le quote del contingente doganale 32 sono attribuite secondo l'ordine di entrata delle domande.

¹⁰ Le quote dei contingenti doganali 117-118 sono attribuite secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni d'importazione.

Art. 5 Sdoganamento con restituzione

¹ Per l'importazione di merci dei contingenti doganali 32, 103, 113-114 e 117-118 i dazi sono riscossi in base all'allegato 1 alla legge sulla tariffa delle dogane.

² L'Amministrazione federale delle dogane attribuisce le quote di contingente doganale su domanda, ad importazione avvenuta.

³ Il giorno dell'esaurimento del contingente doganale, il quantitativo rimanente viene attribuito proporzionalmente alle domande entrate quel giorno.

⁴ Le domande devono essere inoltrate per scritto all'Amministrazione federale delle dogane, corredate dei documenti doganali in originale e dei giustificativi necessari al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di contingentamento.

⁵ L'Amministrazione federale delle dogane restituisce i dazi d'importazione ai titolari di quote del contingente doganale.

Art. 6 Pubblicazione dell'esaurimento dei contingenti doganali

A titolo informativo, ogni giorno la Direzione generale delle dogane pubblica elettronicamente le variazioni dello stato di esaurimento dei contingenti doganali 201 e 105-112.

¹⁴ RS 916.121.10

Sezione 3: Esportazione

Art. 7 Dazi d'esportazione

¹ Per le merci che sono esportate nella Comunità economica europea per essere quivi – o in uno Stato membro dell'AELS o in altri Stati con i quali sono stati conclusi accordi di libero scambio – utilizzate, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta l'articolo 7 dell'Accordo del 22 luglio 1972¹⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, si applicano le aliquote fissate nella colonna «Aliquota di dazio CE» dell'allegato 3 alla presente ordinanza.

² Per le merci che sono esportate negli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio per essere quivi utilizzate, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta l'articolo 8 della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁶ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, si applicano le aliquote fissate nella colonna «Aliquota di dazio AELS» dell'allegato 3 alla presente ordinanza.

Art. 8 Misure protezionistiche all'esportazione

D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale dell'economia può sospendere le aliquote preferenziali di cui all'allegato 3 o subordinare l'esportazione delle merci a certe condizioni o oneri al fine di evitare che, riesportando le stesse in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea o all'Associazione di libero scambio o in Paesi con i quali non sono stati conclusi accordi di libero scambio, siano elusi i dazi della tariffa d'esportazione svizzera applicabili per i Paesi in questione.

Sezione 4: Disposizioni concernenti l'origine

Art. 9

¹ L'«aliquota di dazio CE» di cui all'allegato 1 è applicabile alle merci delle voci di tariffa 2309.1021 e 2309.1029, qualora la domanda di attribuzione di una quota del contingente doganale 32 sia corredata del rispettivo titolo d'esportazione CE AGREX, fornendo la prova che tutti i cereali, zucchero, melasse, latticini, prodotti del capitolo 3 della tariffa doganale utilizzati nella fabbricazione e tutta la carne sono stati prodotti interamente nella CE, e che questa ha accordato sovvenzioni ridotte o non ha accordato sovvenzioni per l'esportazione delle merci in questione.

² Le merci di altre voci di tariffa all'allegato 1 sono ammesse alle aliquote di dazio preferenziali, qualora adempiano le condizioni concernenti l'origine del Protocollo n. 3¹⁷ relativo all'Accordo tra Confederazione Svizzera e Comunità economica europea oppure quelle contenute nell'allegato B alla Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁸ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

¹⁵ RS 0.632.401

¹⁶ RS 0.632.31

¹⁷ RS 0.632.401.3

¹⁸ RS 0.632.31

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 10 Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Amministrazione federale delle dogane. Sono salve le disposizioni derogatorie concernenti l'attribuzione delle quote dei contingenti doganali di cui all'articolo 4 capoversi 2 e 5 nonché all'allegato 2.

Art. 11 Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁹ concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea;
- b. l'ordinanza del 20 dicembre 2000²⁰ concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea;
- c. l'ordinanza del 18 ottobre 1989²¹ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE (ordinanza sul libero scambio).

Art. 12 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

² Il DFE stabilisce in un secondo tempo l'entrata in vigore dei contingenti doganali 101 e 102.

³ Il DFE fissa i quantitativi dei contingenti *pro rata temporis*:

- a. per i contingenti doganali 105-112, se la presente ordinanza entra in vigore durante il periodo di contingentamento
- b. per gli altri contingenti, se la presente ordinanza non entra in vigore il 1° gennaio.

8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁹ RU 1999 75

²⁰ RU 2000 2989

²¹ RU 1989 2258

Allegato 1
(art. 1)

Voce di tariffa ²²	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
0101. 1011			esente	
9091				10.–
9095			esente	
0106. 1900			23	
0204. 1010				10.–
2210				10.–
2310				10.–
3010				10.–
4110				10.–
4210				10.–
4310				10.–
0205. 0010				9.–
0208. 4000			24	
0210. 1191	25			
1991	26			
2010	27			
0301. 1000/				
0307.9900			esente	
0403. 1010	em ²⁸		em	
1020	100.–		100.–	
0406. 1010/9099			29	
0501. 0000/				
0503.0090			esente	
0504. 0031			esente	
0039/0090			esente	
0505. 1010			esente	
1090	30		esente	
9019/				
0508.0010			esente	
0508. 0099/				
0510.0000			esente	

²² Per i testi concernenti le voci elencate nella colonna «Voce di tariffa» vedasi **RS 632.10** allegato, rispettivamente la Tariffa generale svizzera (pubblicata su Internet sotto www.dogana.admin.ch) oppure la Tariffa doganale svizzera D 3 (ottenibile presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna).

²³ ex 0106.1900: animali da pelliccia = esente.

²⁴ ex 0208.4000: carne di balena = esente.

²⁵ ex 0210.1191: prosciutti e loro pezzi, non disossati, nell'ambito di una quantità annua giusta l'Allegato 2 = esente.

²⁶ ex 0210.1991: prosciutti e loro pezzi, disossati, nell'ambito di una quantità annua giusta l'Allegato 2 = esente.

²⁷ ex 0210.2010: secche, nell'ambito di una quantità annua giusta l'Allegato 2 = esente.

²⁸ em = elemento mobile.

²⁹ 0406.1010/9099: nell'ambito di un contingente doganale annuo di 60 tonnellate = esente (attualmente senza provvedimenti di gestione).

³⁰ nell'ambito di una quantità annua giusta l'Allegato 2 = esente.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
0602. 1000	esente		esente	
2011/2049	31			
2051/2059	esente		esente	
2071/2072	29			
2079	esente		esente	
2081/2082	29			
2089	esente		esente	
3000/4099	esente			
9011/9099	esente		esente	
0603. 1031	29		esente	
1041	29		esente	
1051/1059	29			
1071	esente			
1091/1099	esente			
0604. 1010			esente	
9111/9910			esente	
0702. 0010	29		esente	
0020	29		esente	
0030	29		esente	
0090	29		esente	
0703. 1011			esente	
1013			esente	
1020			esente	
1021			esente	
1030			esente	
1031			esente	
1040			esente	
1041			esente	
1050			esente	
1051			esente	
1060			esente	
1061			esente	
1070			esente	
1071			esente	
1080			esente	
2000			esente	
0705. 1111	29		esente	
1120			esente	
1191			esente	
2110	29			
0707. 0010			esente	
0020			esente	
0030			esente	
0709. 3010	29			
5100	esente			
5900	esente			
6011	2.50		esente	
9050	29			
0710. 4000	em		em	
8090	32			

³¹ nell'ambito di una quantità annua giusta l'Allegato 2 = esente.

³² ex 0710.8090: funghi = esente.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
0711. 2000			33	
9000	34		32	
0712. 9081/9089			35	
0713. 2019			esente	
0802. 2190	esente			
2290	esente			
5000			esente	
9090	36		34	
0805. 1000/2000	esente			
5000			esente	
0807. 1100/1900	esente		esente	
0809. 1011	37			
1091	35			
0810. 1010	35			
5000	esente			
0904. 1100			esente	
1200			esente	
2010			esente	
2090			esente	
0910. 2000	esente			
1207. 5091/5099			esente	
1209. 1090			esente	
2100/2600			esente	
2919			esente	
2980/9100			esente	
9999			esente	
1212. 2090			esente	
9919			esente	
9998			esente	
1301. 1000/				
1302.1400			esente	
1900	38		esente	
2011/2090			esente	
3100/3900	39		esente	
1401. 1000/				
1404.1000			esente	
2010/2090	esente		esente	
9090			esente	
1501. 0018/0019			40	
0028/0029			38	
1502. 0091/0099			41	
1504. 1010			esente	
1098/1099			esente	

33 ex 0711.2000: nere = esente.

34 ex 0711.9000: granoturco dolce = fr. 3.-.

35 ex 0712.9081/9089: aglio non mescolato = esente.

36 ex 0802.9090: pinoli = esente.

37 nell'ambito di una quantità annua giusta l'Allegato 2 = esente.

38 ex 1302.1900: oleoresina di vaniglia = esente.

39 ex 1302.3100/3900: merci di queste voci, modificate chimicamente = esente.

40 ex 1501.0018/0019, 0028/0029: merci per usi tecnici = esente.

41 ex 1502.0091/0099: merci per usi tecnici = esente.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
2091/2099			esente	
3091/3099			esente	
1505. 0019			esente	
0099			esente	
1506. 0091/0099			42	
1509. 1091	54.55			
1099	77.75			
9091	54.55			
9099	77.75			
1510. 0091/0099			43	
1515. 9021				12.–
9028			esente	
9029			esente	
1516. 1010				44
1091/1099			45	
2010	46		44	
2091	44		44	
2099	44		44	
1518. 0081				5.–
0089			esente	
0098				40.–
0099	45		esente	
1520. 0000			esente	
1521. 1010/				
1522.0000			esente	
1602. 2010			esente	
1603. 0000			48	
1604. 1100/				
1605.9000			esente	
1702. 5000	esente		esente	
9029	49		47	
1704. 1010/1030	em		em	
9010/9031	em		em	
9032			esente	
9041/9093	em		em	
1803. 1000/				
1805.0000			esente	
1806. 1010/1020	em		em	
2011/2019			em	
2091/9029	em		em	

⁴² ex 1506.0091/0099: per usi tecnici = esente.

⁴³ ex 1510.0091/0099: oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici = esente.

⁴⁴ ex 1516.1010: fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini = fr. 35.–.

⁴⁵ ex 1516.1091/1099: fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini = esente.

⁴⁶ ex 1516.2010/2099: olio di ricino idrogenato («opal-wax») = esente.

⁴⁷ ex 1518.0098/0099: linossina = esente.

⁴⁸ ex 1603.0000: estratti di carne di balena, estratti e sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici, sughi di pesci = esente.

⁴⁹ ex 1702.9029: maltosio chimicamente puro = esente.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
1901. 1011/1022	em		em	
2081/2082	50		em	
2083	em		em	
2091/2092	48		em	
2093/2099	em		em	
9021/9022	em		em	
9031/9037			em	
9041/9047	em		em	
9081/9082	48		em	
9089	em		em	
9091/9092	48		em	
9093/9096	em		em	
9099	esente		esente	
1902. 1100/4090	em		em	
1903. 0000	1.80		1.80	
1904. 1010	em		em	
1090	18.–		esente	
2000	em		em	
3000	110.–		110.–	
9020	esente		esente	
9090	em ⁵¹		em ⁴⁹	
1905. 1010/4029	em		em	
9025/9039	em		em	
9040	esente		esente	
1905. 9091/9095	em		em	
2001. 9020	em		em	
2002. 1010	2.50			
1020	4.50			
9010	esente		52	
9021	esente		esente	
9029	esente			
2004. 9013	em		em	
9018	53			
9043	em		em	
9049	54			
2005. 2011/2012	em		em	
6010/6090	esente			
7010/7090	esente			
8000	esente		esente	

⁵⁰ ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: prodotti di queste voci in recipienti non eccedenti 2 kg = em.

⁵¹ ex 1904.9090: cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili = fr. 4.80.

⁵² ex 2002.9010: polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25% in peso o più, composti di pomodori e acqua, anche con aggiunta di sale o di altre sostanze di conservazione o di condimento; polpe, puré o concentrati di pomodori, in recipienti non ermeticamente chiusi = esente.

⁵³ ex 2004.9018: carciofi = fr. 17.50.

⁵⁴ ex 2004.9049: carciofi = fr. 24.50.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
	9011	55		
	9040	56		
2008.	1110	em	em	
	3090	esente		
	5010	10.–		
	5090	15.–		
	7010/7090	esente		
	9100	esente		
	9998	em	em	
2009.	3119	57		
	3919	55		
	3120	58		
	3920	56		
2101.	1100/1210		170.–	
	1290	em	em	
	2010		esente	
	2090	em	em	
	3000	59	60	
2102.	1099		esente	
	2019	4.–	esente	
	3000		esente	
2103.	1000	esente	esente	
	2000	esente	esente	
	3011		esente	
	3018		esente	
	3019		esente	
	9000	esente	esente	
2104.	1000	esente	esente	
	2000		61	
2105.	0000	62	63	
2106.	1011	em	em	
	1019	esente	esente	
	9010		esente	
	9021/9023	em	em	
	9024	esente	esente	
	9029		esente	
	9030	20.00	esente	
	9040	em	esente	
	9081/9096	em	em	
	9099	esente	esente	

55 ex 2005.9011: capperi e carciofi = fr. 17.50.

56 ex 2005.9040: capperi e carciofi = fr. 24.50.

57 ex 2009.3119/3919: concentrati = fr. 6.–.

58 ex 2009.3120/3920: concentrati = fr. 14.–.

59 ex 2101.3000: prodotti di questa voce, esclusa la cicoria torrefatta, i suoi estratti, essenze e concentrati: interi o spezzettati = fr. 1.60, altri = fr. 29.–.

60 ex 2101.3000: cicoria torrefatta, suoi estratti, essenze e concentrati = esente, altri: interi o spezzettati = esente, altri = fr. 29.–.

61 ex 2104.2000: prodotti di questa voce tranne quelli contenenti carne o frattaglie = esente.

62 2105.0000: contenenti cacao = fr. 47.50.

63 2105.0000: contenenti cacao = fr. 47.50, altri, senza materie grasse = fr. 10.–.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
2201. 1000/9000			esente	
2202. 1000	64		esente	
9031			65	
9032			66	
9090	62		esente	
2203. 0010	6.-		esente	
0020	3.50		esente	
0031	6.-		esente	
0039	8.-		esente	
2204. 2121	67			
2150	68			
2921/2922	65			
2950	69			
2205. 1010/9020	esente		esente	
2207. 1000/2000			esente	
2208. 2011			esente	
2021			esente	
4010			esente	
4020			esente	
5019			esente	
5029			esente	
7000	70		esente	
9021/9022			esente	
9099	71		esente	
2301. 1090			esente	
2010			esente	
2090			esente	
2307. 0000			esente	

- 64 2202.1000, 9090: nell'ambito di una quantità annua giusta l'Allegato 2 = esente; altri = fr. 2.-.
- 65 ex 2202.9031: succo di pesche, di mirtili, di more e di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60% o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35% o meno = fr. 4.-.
- 66 ex 2202.9032: succo di pesche, di mirtili, di more e di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60% o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35% o meno = fr. 7.-.
- 67 ex 2204.2121, 2921/2922: Retsina (vino bianco greco), secondo la descrizione e nell'ambito di una quantità annua giusta l'Allegato 2 = esente.
- 68 ex 2204.2150:
- Vino di Porto, secondo la descrizione e nell'ambito di una quantità annua giusta l'Allegato 2 = esente
 - altri vini dolci, specialità e mistelle = fr. 8.50 (riguarda solo i prodotti ai sensi dell'Allegato 7 dell'accordo).
- 69 ex 2204.2950: = fr. 8.50 (riguarda solo i prodotti ai sensi dell'Allegato 7 dell'accordo).
- 70 ex 2208.7000: zuccherati o contenenti uova = fr. 45.-.
- 71 ex 2208.9099: liquori ed altre bevande spiritose zuccherate, e contenenti uova = fr. 45.-.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
2309. 1010			esente	
1021/1029	72		esente	
9049			esente	
2402. 1000/2010	70		esente	
2020			esente	
9000			esente	
2403. 1000	70		esente	
9100/9930			esente	
2501. 0010/				
2905.4200	esente		esente	
4300/4400	em		em	
4500			esente	
4910/5990	esente		esente	
2906. 1110/				
3301.9010	esente		esente	
9090	73		esente	
3302. 1000	74		esente	
9000	esente		esente	
3303. 0000/				
3407.0000	esente		esente	
3501. 9010/9090			75	
3502. 1110				80.–
1190				80.–
1910				80.–
1990				80.–
2000			esente	
9000	esente		esente	
3503. 0000/				
3504.0000	esente		esente	
3505. 1010		76		76
1090	esente		esente	
2010		1.20		1.20
2090	esente		esente	
3506. 1000/9190	esente		esente	
9910		6.–		6.–
9990	esente		esente	
3507. 1010/				
3808.9000	esente		esente	
3809. 1010		4.50		4.50
1090/				
3822.0000	esente		esente	
3823. 1110				5.–
1190			esente	
1210				–.50
1290			esente	

⁷² nell'ambito di una quantità annua giusta l'Allegato 2 = esente.

⁷³ ex 3301.9090: diversi dalle oleoresine di estrazione della liquirizia e del luppolo = esente.

⁷⁴ ex 3302.1000: altre preparazioni, diverse da quelle utilizzate nell'industria delle bevande aventi tutte le sostanze aromatiche caratteristiche di una bevanda e un tenore alcolico eccedente 0,5% vol. = esente.

⁷⁵ ex 3501.9010/9090: colle di caseina = esente.

⁷⁶ ex 3505.1010: amidi esterificati o eterificati = fr. 6.–, altri fr. 1.20.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	Per gli Stati CE		Per gli Stati AELS	
	applicabile	Tariffa normale meno	applicabile	Tariffa normale meno
1300	esente		esente	
1910				-.50
1990/7000			esente	
3824. 1010		1.50		1.50
1090/9030	esente		esente	
9091		2.-		2.-
9098	esente		esente	
3825. 1000/6900	esente		esente	
9090	esente		esente	
3901. 1000/4421.9000	esente		esente	
4501. 1000/9090			esente	
4502. 0000/5212.2500	esente		esente	
5301. 1000/3000			esente	
5302. 1000/9000			esente	
5303. 1000/9706.0000	esente		esente	

Allegato 2
(art. 2)

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale tonnellate nette	Autorità competente
101	Prosciutti e loro pezzi, non dissossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati	ex 0210.1191	1000	UFAG
	Prosciutti e loro pezzi, dissossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati	ex 0210.1991		
102	Carni di animali della specie bovina, secche	0210.2010	200	UFAG
201	Formaggi e latticini, importati nei limiti del contingente doganale AELS esente da dazio	0406.1010/ 0406.9099	60	AFD
103	Piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura; calugine, non gregge, lavate	0505.1090	13.2	AFD
			<i>Pezzi</i>	
104	Portinnesto di frutta a granella (ottenuto con semi o da moltiplicazione vegetativa):		60 000	UFAG
	– innestato, con radici nude	0602.2011		
	– innestato, con piote	0602.2019		
	– non innestato, con radici nude	0602.2021		
	– non innestato, con piote	0602.2029		
	Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuto con semi o da moltiplicazione vegetativa):			
	– innestato, con radici nude	0602.2031		
	– innestato, con piote	0602.2039		
	– non innestato, con radici nude	0602.2041		
	– non innestato, con piote	0602.2049		
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude:			
	– di frutta a granella	0602.2071		
	– di frutta a nocciolo	0602.2072		
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote:			
	– di frutta a granella	0602.2081		
	– di frutta a nocciolo	0602.2082		

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale tonnellate nette	Autorità competente
105	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre	0603.1031	1000	UFAG
	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre	0603.1041		
	Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre			
	– legnosi	0603.1051		
	– altri	0603.1059		
106	Pomodori, freschi o refrigerati		10 000	AFD
	– pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al 30 aprile	0702.0010		
	– pomodori peretti (di forma allungata) dal 21 ottobre al 30 aprile	0702.0020		
	– altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì): dal 21 ottobre al 30 aprile	0702.0030		
	– altri dal 21 ottobre al 30 aprile	0702.0090		
107	– Lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio a fine febbraio	0705.1111	2000	AFD
108	– Witloof, fresca o refrigerata: dal 21 maggio al 30 settembre	0705.2110	2000	AFD
109	– Melanzane, fresche o refrigerate: dal 16 ottobre al 31 maggio	0709.3010	1000	AFD
110	– Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile	0709.9050	2000	AFD
111	Albicocche, fresche:		2000	AFD
	– in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giugno	0809.1011		
	– in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giugno	0809.1091		
112	– Fragole, fresche: dal 1° settembre al 14 maggio	0810.1010	10 000	AFD

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale tonnellate nette	Autorità competente
			<i>1000 litri</i>	
113	Acque comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	2202.1000	38 500	AFD
114	Altre bevande non alcoliche	2202.9090	14 300	AFD
115	Porto (secondo designazione ⁷⁷), in recipienti di capacità non eccedente 2 l	2204.2150	100	AFD
116	Retsina (secondo designazione ⁷⁸), in recipienti di capacità		50	UFAG
	– non eccedente 2 l	ex 2204.2121		
	– eccedente 2 l, a seconda se			
	– – eccedente 13% vol	ex 2204.2921		
	– – non eccedente 13% vol	ex 2204.2922		
			<i>tonnellate lorde</i>	
32	Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi	2309.1021 /1029	6000	AFD
			<i>tonnellate nette</i>	
117	Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g	2402.2020	266.2	AFD
118	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi porzione	2403.1000	108.9	AFD

⁷⁷ *Designazione:* Per «Porto» s'intende un vino di qualità proveniente dalla zona geografica di produzione di Porto in Spagna secondo l'ordinanza (CEE) n. 823/87.

⁷⁸ *Designazione:* Per Retsina si intende un vino da tavola secondo le prescrizioni di norma comuni (art. 17 e allegato I dell'ordinanza (CEE) n. 822/87).

Allegato 3
(art. 7)

Voce della tariffa d'esportazione*	Aliquota di dazio		Voce della tariffa d'esportazione	Aliquota di dazio	
	CE	AELS		CE	AELS
	fr. per 100 kg lordi	fr. per 100 kg lordi		fr. per 100 kg lordi	fr. per 100 kg lordi
2	esente	esente	37	esente	esente
3	esente	esente	38	esente	esente
5	esente	esente	41	esente	esente
6	esente	esente	42	esente	esente
7	esente	esente	43	esente	esente
8	esente	esente	44	esente	esente
35	esente	esente	45	esente	esente
36	esente	esente	46	esente	esente

* RS 632.10 Allegato

3423

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.